

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "NOI DEL TOSI GAS" (GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE)

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. All'interno dell'Associazione di Promozione Sociale "Noi del Tosi" con sede in Busto Arsizio, Viale Stelvio 173 costituita ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituito un Gruppo di Acquisto Solidale (in breve GAS) denominato convenzionalmente "Noi del Tosi GAS".

Art. 2. Il presente Regolamento è attuativo degli scopi contenuti nello Statuto dell'Associazione "Noi del Tosi" già costituita.

Art. 3. Il GAS non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Art. 4. Il presente Regolamento è disponibile liberamente sul sito internet del GAS.

Finalità e attività

Art. 5. Il GAS in particolare persegue le seguenti finalità:

- il consumo e la diffusione di prodotti soprattutto biologici, naturali, eco-compatibili;
- il sostegno dei piccoli produttori soprattutto biologici stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione.

Art. 6. Il GAS realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- acquisti collettivi di prodotti;
- assistenza ed informazione ai soci soprattutto nel campo alimentare biologico e nei settori ad esso collegati (modalità di produzione e di distribuzione, "ricette" per l'uso, impatto ambientale, ecc.);
- promozione dei prodotti eco-compatibili e delle loro tecniche di produzione ed utilizzo;
- tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 7. Per il perseguimento dei propri scopi il GAS collaborerà con la ditta individuale "Natural Bios di Anna Maria Marconato" in qualità di consulente scientifico per la scelta dei produttori.

Il GAS potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle

finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 8. Possono diventare soci del GAS tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 9. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante, a suo insindacabile giudizio.

Art. 10. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative del GAS, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza al GAS.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del presente Regolamento.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. Il GAS, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 12. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 13. Sono organi del GAS:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente;
- c) il Tesoriere;
- d) il Segretario d'Assemblea;
- e) il Responsabile dell'accoglienza;
- f) il Responsabile di prodotto;
- g) il Responsabile della comunicazione e sito internet;
- h) il Rappresentante del GAS alle Assemblee dei Soci di eventuale Cooperativa a cui si potrà aderire;
- i) il Rappresentante del GAS nel Consiglio di Amministrazione di eventuale Cooperativa a cui si potrà aderire;
- j) il Rappresentante per la scelta dei produttori e della Qualità, il quale, ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, può collaborare con il consulente scientifico "Natural Bios";
- k) il Rappresentante del Tavolo Produttori di eventuale Cooperativa a cui si potrà aderire;
- l) il Responsabile delle Pubbliche Relazioni;
- m) il Magazziniere;
- n) il Responsabile di iniziativa e laboratorio.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite, se non per il rimborso spese previsto dall'art.11 del presente Regolamento.

Ogni Socio può coprire al massimo tre dei precedenti punti, tranne i punti m) e n) descritti in seguito.

Il punto m) deve essere coperto a turno da tutti i Soci, secondo un calendario approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il punto n) è un ruolo temporaneo, assegnato, qualora ce ne fosse la necessità, durante l'Assemblea dei Soci al Socio con particolari competenze sul tema da trattare.

Assemblea dei soci

Art. 14. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori di norma ogni due mesi, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso di convocazione inviato tramite posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 15. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno

la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 17. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il rendiconto economico finanziario consuntivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive;
- d) elegge e revoca il presidente;
- e) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento del GAS;
- g) delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- h) decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 12;
- i) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 19. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica del presente Regolamento; sullo scioglimento del GAS e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche riguardo il presente Regolamento l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nel caso non si raggiungesse in prima convocazione la maggioranza di cui sopra, in seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e ne pubblica successivamente sul sito internet del GAS la nuova versione.

Per lo scioglimento del GAS e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nel caso non si raggiungesse in prima convocazione la maggioranza di cui sopra, in seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Consiglio Direttivo

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è composto da 6 membri, nominati dall'Assemblea e i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di due volte.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso inviato tramite posta elettronica.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del GAS: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- b) nomina il tesoriere e il segretario d'Assemblea;
- c) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- e) predispone all'assemblea il programma annuale di attività;
- f) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- g) conferisce procure generali e speciali;
- h) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- i) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento del GAS e degli organi sociali;
- j) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- k) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- l) delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 12.

Art. 23. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 24. Il Presidente è il legale rappresentante del GAS ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti il GAS davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 25. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria del GAS inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque

eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Ha il compito di curare la correttezza delle entrate e delle uscite di tutti i conti a scalare riferiti ai singoli Soci.

Il Segretario d'Assemblea

Art. 26. Il Segretario d'Assemblea è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Art. 28. Le entrate del GAS sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore dell'Associazione "Noi del Tosi" oppure ad altra associazione ovvero per attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 30. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità del GAS. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà del GAS.

Scioglimento del GAS e devoluzione dei beni

Art. 31. Lo scioglimento del GAS viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio del GAS, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto all'Associazione "Noi del Tosi" oppure ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 32. Il presente Regolamento deve essere osservato come atto regolamentativo del GAS. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto dell'Associazione "Noi del Tosi" ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 33. Il GAS esonera l'Istituto ITE Tosi di Busto Arsizio e l'Associazione "Noi del Tosi" da qualsiasi responsabilità durante le operazioni di smistamento, distribuzione e ritiro della merce.

Art. 34. Il presente Regolamento deve essere approvato durante la prima convocazione dell'Assemblea dei Soci e può essere modificato in tale seduta. Le eventuali successive modifiche vanno effettuate secondo quanto previsto dall'art. 19.

Busto Arsizio, giugno 2014

Il Presidente pro-tempore
Consiglio Direttivo
(Antonino Alessandro)